

marzo 2008, n. 205 (BURT n. 13 del 26/03/2008), da uno dei Comuni eligibili alla procedura PIUSS compresi nell'elenco approvato con Deliberazione della Giunta R.T. 31 marzo 2008, n. 239 (BURT n. 15 del 09/04/2008)

Non sono ammissibili interventi soggetti a bonifica preventiva ai sensi della disciplina vigente ed inseriti nel Piano regionale delle bonifiche.

Non sono ammissibili interventi che prevedano esclusivamente opere/spese di manutenzione ordinaria e straordinaria (come, ad esempio, interventi di mero adeguamento impiantistico).

Gli interventi previsti dal POR si collocano nel quadro della programmazione regionale delineata da PRS 2006-2010 della Toscana nonché del PRSE 2007 – 2010, in cui rientrano anche gli altri strumenti di intervento della politica regionale.

Le risorse messe a disposizione dalla Linea di intervento 5.1a per l'attuazione dei PIUSS ammontano a **€17.290.665,87**.

1 - Soggetti beneficiari

Possono accedere alla presente linea di intervento:

- comuni, province, enti pubblici (ivi compresi gli enti riqualificati in senso pubblicistico dalla giurisprudenza ed enti equiparati alla P.A. sul piano funzionale);
- università e istituti di ricerca pubblici singoli e associati, anche in forma consortile;
- società miste pubblico/private a maggioranza pubblica nei casi consentiti dalla normativa vigente;
- fondazioni a totale composizione pubblica.

2 - Localizzazione

Le risorse saranno destinate agli interventi localizzati in uno dei comuni eligibili alla procedura PIUSS, di cui all'elenco allegato alla Deliberazione della Giunta R.T. n. 239 del 31/03/08 (BURT n. 15 del 09/04/2008).

3 - Ammissibilità delle spese

3.1. Spese ammissibili

Nell'ambito delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi infrastrutturali indicati nelle Finalità generali, sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti categorie di costi:

a) Spese inerenti ad immobili esistenti

- a.1** Spese di recupero, ristrutturazione e riqualificazione degli immobili esistenti;
- a.2** opere di urbanizzazione funzionali all'intervento selezionato, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Art. 4, commi 8 e 9 del "Disciplinare";
- a.3** costi di progettazione, ivi compresi studi di fattibilità (spese tecniche), per un valore non superiore al 10% del costo *dei lavori a base d'asta ammissibili*;
- a.4** acquisto terreni ed immobili (per un valore non superiore al 10% del costo *dei lavori a base d'asta ammissibili*).

b) Spese inerenti a nuove edificazioni ed ampliamenti

b.1 Spese per nuove edificazioni ed ampliamento di edifici esistenti, alle condizioni previste dall'art. 1, lettera *d*, del "Disciplinare";

b.2 opere di urbanizzazione funzionali all'intervento selezionato, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Art. 4, commi 8 e 9 del "Disciplinare";

b.3 costi di progettazione ivi compresi studi di fattibilità (spese tecniche) per un valore non superiore al 10% del costo *dei lavori a base d'asta ammissibili*;

b.4 acquisto terreni ed immobili (per un valore non superiore al 10% del costo *dei lavori a base d'asta ammissibili*).

c1) Spese per attrezzature, ivi comprese quelle tecnologiche ed informatiche, esclusivamente nel caso di interventi di cui alle tipologie *b*), *c*) e *d*) delle "Finalità generali"

Sono assimilabili alle attrezzature tecnologiche gli impianti specifici, diversi dall'impiantistica generale di ordinaria pertinenza dell'immobile, essenziali per il funzionamento delle attrezzature stesse.

c2) Spese per arredi, esclusivamente nel caso di interventi di cui alle tipologie *b*), *c*) e *d*) delle "Finalità generali"

Per quanto concerne il recupero dei siti degradati, sono ammissibili, nell'ambito delle precedenti categorie *sub a.1/b.1* e *sub a.2/b.2*, anche i lavori di demolizione di strutture fatiscenti e di ripulitura del terreno oggetto di successiva realizzazione.

Nel caso di interventi che prevedano il recupero funzionale di edifici esistenti, un valore, di norma, non superiore al trenta per cento della superficie utile lorda può essere destinato a sede di uffici pubblici per lo svolgimento di attività riconducibili alle finalità previste dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) delle Finalità generali, se funzionalmente connesse alle strategie ed agli obiettivi del PIUSS di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6 del "Disciplinare", l'importo dell'investimento ammissibile relativo al singolo intervento non può essere, di norma, superiore al trenta per cento dell'ammontare totale degli investimenti proposti a finanziamento nell'intero PIUSS, salvo motivata eccezione ("progetto portante").

In ogni caso, le spese ammissibili sono quelle effettivamente pagate a decorrere dal **01/01/07** e relative a progetti i cui lavori non siano stati ultimati prima del **01/01/07**.(art 56 comma 1 del Reg. (CE) n. 1083/2006).

3.2. Spese non ammissibili

Sono esclusi gli interventi e le relative spese di bonifica.

Sono escluse le opere in economia.

L'IVA non costituisce costo ammissibile, salvo esplicita dichiarazione da parte del Soggetto proponente circa la relativa indetraibilità (MODULO 2). Il costo dell'investimento può essere comprensivo di IVA, se la stessa è totalmente indetraibile e risulta pertanto realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto proponente. Per effetto dell'applicazione del pro-rata di detraibilità, come risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata dal Soggetto proponente, il costo dell'investimento può anche essere parzialmente comprensivo di IVA, in misura corrispondente alla sola frazione di IVA indetraibile.

Nell'ambito delle "somme a disposizione" del quadro economico di progetto sono ammissibili le eventuali voci di spesa esplicitamente afferenti ad una o più delle categorie di cui al precedente punto 3.1; si precisa, in particolare, che in nessun caso sono ammissibili alle agevolazioni gli "imprevisti".

3.3. Acquisto di attrezzature mediante operazioni di leasing

Nel caso in cui le spese per attrezzature di cui alle lettere *c1* e *c2* del precedente punto 3.1 siano effettuate mediante ricorso ad operazioni di *leasing*, l'ammissibilità alle agevolazioni previste dalla presente Linea di Intervento è disciplinata dalle disposizioni di seguito specificate.

Le agevolazioni relative alle spese effettuate tramite *leasing* sono erogate direttamente all'utilizzatore.

I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile alle agevolazioni di cui si tratta. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, i canoni suddetti devono risultare pagati a decorrere dal **01/01/07**.

Nel caso di contratti di locazione finanziaria che contengano una clausola di riacquisto o che prevedano una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile alle agevolazioni non può superare il valore di mercato del bene (sommatoria delle "quote capitale", come desumibile dal piano di ammortamento sottostante al contratto di *leasing*); gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.

Le agevolazioni relative ai contratti di locazione finanziaria di cui sopra sono erogate all'utilizzatore – secondo le disposizioni di cui al successivo punto 4 – sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto di *leasing* supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti relativi all'intervento agevolato, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni pagati dall'utilizzatore fino alla data di chiusura dei pagamenti relativi all'intervento.

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui si tratta esclusivamente i contratti di locazione finanziaria che contengono un patto di retrovendita e la cui durata non sia inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto.

4 - Misura e modalità di erogazione del contributo

Il contributo sarà concesso nella forma del conto capitale nelle seguenti misure massime:

1. per le spese di cui al paragrafo 3, lettera *a*): fino al 60% dell'investimento ammissibile
2. per le spese di cui al paragrafo 3, lettera *b*): fino al 50% dell'investimento ammissibile
3. per le spese di cui al paragrafo 3, lettera *c1*): fino al 60% dell'investimento ammissibile
4. per le spese di cui al paragrafo 3, lettera *c2*): fino al 40% dell'investimento ammissibile

al netto dell'IVA, salvo idonea dichiarazione del Soggetto proponente (Modulo 2) attestante la non detraibilità della stessa, ovvero la parziale detraibilità per effetto dell'applicazione del pro-rata.

I progetti, giudicati ammissibili a finanziamento a seguito della procedura valutativa di cui all'articolo 10 del "Disciplinare", che risultino compresi in uno dei PIUSS utilmente inseriti nella graduatoria dei PIUSS ammissibili e finanziabili, dovranno presentare una domanda definitiva ("domanda di finanziamento" ai sensi dell' art 11 del "Disciplinare"). Laddove la suddetta domanda sia approvata, il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- erogazione della prima quota a titolo di anticipazione, pari al 20% del contributo assegnato, a seguito di richiesta specifica accompagnata dal certificato di inizio dei lavori a firma del Direttore dei Lavori, da inviare *on line* al Responsabile dei Pagamenti, e **previa trasmissione dei dati di monitoraggio unitario dei progetti rientranti nel QSN 2007/2013 (Protocollo di colloquio versione 3.0 di febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni)**;
- erogazione delle quote successive a titolo di anticipazione, nella misura minima del 20% e fino ad un massimo del 70%, a fronte di una specifica richiesta inviata al Responsabile dei Pagamenti, fornendo *on line* sul sito www.regione.toscana.it/creo la documentazione tecnica, amministrativa e fiscale delle spese effettivamente sostenute, secondo la normativa vigente, che attesti l'avvenuta realizzazione di un investimento ammissibile proporzionale alla percentuale di contributo richiesto;
- erogazione del saldo, fino ad un massimo del 10% del contributo ammesso, dopo che il soggetto beneficiario avrà rendicontato le spese ammissibili pari ad almeno il 100% dell'investimento ammesso; la **rendicontazione** sarà effettuata sul sito www.regione.toscana.it/creo, mediante presentazione *on line* al Responsabile dei Pagamenti della documentazione tecnica, amministrativa e fiscale debitamente quietanzata ed il collaudo tecnico e amministrativo (se dovuto) approvato dall'Ente competente, secondo la normativa vigente; saranno, inoltre, considerate parte integrante della rendicontazione finale le schede definitive di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale. Una rendicontazione di spese inferiore al 100% dell'investimento ammesso comporterà una riduzione in percentuale del contributo concesso, sempre che non ricorrano gli estremi per la revoca del contributo stesso.

Sugli originali della documentazione fiscale attestante il sostenimento dei costi di investimento (fatture o documentazione probatoria equivalente) dovrà essere apposto in modo indelebile, a cura del soggetto beneficiario, un timbro di imputazione della spesa recante la seguente dicitura:

Regione Toscana
Reg. (CE) n. 1083/2006 POR CReO/FESR 2007-2013
PIUSS del Comune di
LINEA DI INTERVENTO 5.1a
Spesa rendicontata imputata all'operazione
n. [codice identificativo del progetto] per euro
Rendicontazione effettuata in data

Nel caso di soggetti diversi da enti pubblici, l'erogazione delle quote di contributo a titolo di anticipazione sarà subordinata alla presentazione di una idonea polizza assicurativa o fidejussione di pari importo, che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo.

La modulistica tipo per le richieste di erogazione (compreso il modello per la redazione della polizza fidejussoria) e i monitoraggi sarà resa disponibile a cura del Responsabile dei Pagamenti.

Le operazioni di controllo e verifica della rendicontazione delle spese saranno svolte dal Responsabile dei Pagamenti.

5 - Cumulo

Il contributo concesso ai sensi delle presenti disposizioni non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche regionali, nazionali o comunitarie richieste per lo stesso intervento che abbiano avuto esito favorevole o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del beneficiario.

Il cumulo con eventuali contributi aventi natura diversa da quelli regionali, nazionali o comunitari, ricevuti per lo stesso intervento, è ammissibile soltanto se esplicitamente consentito dai rispettivi regolamenti, e non potrà comunque superare complessivamente il 100% dell'investimento ammesso.

6 - Modalità e termini per la presentazione della scheda progettuale preliminare

Le presenti istruzioni, con i suoi allegati, sono reperibili sul sito Internet della Regione Toscana all'indirizzo www.regione.toscana.it/creo, nell'apposita sezione dedicata ai PIUSS.

La scheda progettuale preliminare di ciascuna operazione appartenente ad una proposta di PIUSS e ricadente nella presente linea di intervento, da redigersi *on line* sul sito Internet www.regione.toscana.it/creo, dovrà essere chiusa telematicamente dal Comune coordinatore del PIUSS di pertinenza entro e non oltre le ore 12⁰⁰ del 17/01/2009.

La suddetta domanda, chiusa telematicamente e completa di tutte le dichiarazioni e i documenti obbligatori descritti ai successivi paragrafi 6.2 e 6.3, dovrà essere **stampata, timbrata e sottoscritta in ogni pagina** dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma autenticata ai sensi di legge, e quindi inserita in un plico recante la seguente dicitura:

Regione Toscana
Reg. (CE) n. 1083/2006 POR CREO/FESR 2007-2013
Proposta di PIUSS del Comune di
Linea di intervento 5.1a
SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE
relativa all'operazione

Il suddetto plico dovrà, quindi, essere trasmesso per il tramite del Comune coordinatore del PIUSS di pertinenza – con il resto della documentazione costituente la proposta di PIUSS di cui all'articolo 9 del "Disciplinare" – alla Regione Toscana, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 4 dell'Avviso.

6.1 Accesso al sistema per la compilazione on-line

Al fine di accedere alla compilazione della scheda progettuale preliminare, il soggetto proponente dovrà richiedere al Comune coordinatore del PIUSS di appartenenza il rilascio di *User-id* e *Password* per la connessione allo specifico sistema informativo.

6.2 Scheda progettuale preliminare e relative dichiarazioni

Alla scheda progettuale preliminare devono essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio:

- a) dichiarazione relativa agli impegni assunti dal soggetto beneficiario (MODULO 1);
- b) dichiarazione per l'eventuale ammissione a contributo dell'IVA (totale, ovvero in misura parziale per effetto dell'applicazione del pro-rata) (MODULO 2);
- c) dichiarazione relativa ai punteggi ai fini della valutazione (MODULO 3);
- d) nel caso in cui il soggetto proponente sia un ente pubblico, dichiarazione relativa agli estremi dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'inserimento del progetto nel Piano triennale/annuale delle opere pubbliche, ovvero, in alternativa, dichiarazione attestante il non inserimento del progetto nel piano triennale delle opere pubbliche (MODULO 4);
- e) dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (MODULO 5);
- f) dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d* del "Disciplinare" (per le nuove edificazioni) (MODULO 6);
- g) dichiarazione relativa al calcolo delle entrate nette generate dall'intervento (ex art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006) (MODULO 10);
- h) nel caso in cui il piano di investimento dell'operazione comprenda anche spese per opere di urbanizzazione, dichiarazione relativa al rispetto dell'art. 4, comma 8 del "Disciplinare" (MODULO 15).

Tutte le dichiarazioni suddette dovranno essere sottoscritte a norma di legge dal Soggetto proponente.

Nel caso di consorzi misti pubblico/privati a maggioranza pubblica, il soggetto pubblico proponente dovrà sottoscrivere ed allegare alla domanda di agevolazione una apposita dichiarazione relativa ai soggetti componenti il consorzio (MODULO 7), indicandone la Denominazione, la Sede legale, la CCIAA di riferimento ed il numero di iscrizione al relativo Registro delle imprese. Lo stesso provvederà, contestualmente, ad acquisire presso ciascun soggetto privato partecipante al consorzio le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di PMI da parte delle imprese aderenti al Consorzio, secondo l'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE (MODULO 8).

La suddetta documentazione, acquisita presso i partecipanti al Consorzio, dovrà essere conservata dal soggetto pubblico beneficiario e trasmessa alla Regione Toscana dietro specifica richiesta.

6.3 Documentazione obbligatoria da allegare alla scheda progettuale preliminare

Alla scheda progettuale preliminare dovrà essere allegata, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'approvazione del progetto preliminare;
- b) elaborati costituenti il "progetto preliminare" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006, da fornire sia in formato cartaceo che su supporto digitale;
- c) certificato di destinazione urbanistica;
- d) copia cartacea del piano esecutivo di gestione, timbrata e sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto proponente, ad integrazione delle proposte

progettuali per interventi infrastrutturali e immateriali finalizzati alla creazione o all'ampliamento di strutture per l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Le schede progettuali presentate fuori termine o non corredate della documentazione obbligatoria richiesta saranno giudicate automaticamente “**non accoglibili**” e pertanto non saranno ammesse alla procedura di valutazione di cui al successivo punto 8.

7 - Obblighi per i beneficiari

All'atto della presentazione della scheda progettuale preliminare gli interventi devono trovarsi almeno a livello di progetto preliminare, ai sensi dell'art. 93, comma 3) del Decreto Legislativo n. 163/2006, e risultare approvati dall'organo competente del Soggetto proponente; gli interventi, inoltre, devono essere realizzati mediante strumenti urbanistici attuativi regolarmente approvati e divenuti efficaci, come risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui al precedente punto 6.3, lettera c).

All'atto della presentazione della scheda progettuale preliminare gli interventi devono, di norma, risultare inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche del soggetto proponente, qualora quest'ultimo appartenga alla categoria degli Enti pubblici.

I beneficiari del contributo sono tenuti a conservare tutti gli elaborati tecnici, la documentazione amministrativa e contabile originale relativa all'operazione, o parte di essa, secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi che di norma hanno il diritto di controllarla e deve rimanere a disposizione della Regione Toscana per i tre anni successivi alla data di chiusura del **Programma Operativo Regionale (POR) ai sensi degli art. 89 e 90 del Reg (CE) n. 1083/06.**

I beni realizzati con l'operazione agevolata ai sensi delle presenti disposizioni non dovranno essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione del contributo, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, secondo quanto stabilito dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dall'art. 9, comma 3, D. Lgs. n. 123/1998, **pena la revoca del contributo stesso.**

Tutti i soggetti ammessi dovranno obbligatoriamente inviare le schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1083/2006 e da eventuali disposizioni regionali. **Essi, inoltre, sono tenuti a trasmettere i dati richiesti dal sistema nazionale di monitoraggio unitario dei progetti rientranti nel QSN 2007/2013 (Protocollo di colloquio versione 3.0 di febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni), pena la revoca del contributo stesso.**

In considerazione di quanto sopra, i soggetti pubblici sono esentati, in base all'art. 1 della L.R. 31/2006, dal presentare la rendicontazione prevista dall'articolo 158 del D. Lgs. n. 267/2000 (presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo).

I Soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto dei Regolamenti comunitari sui fondi strutturali, al P.O.R "Competitività Regionale e Occupazione" F.E.S.R. 2007–2013 - Regione Toscana ed alle relative disposizioni di attuazione.

I Soggetti beneficiari dovranno obbligatoriamente individuare un “Responsabile dell'operazione”, indicandone il nominativo ed i recapiti telefonici e di e-mail.

I Soggetti beneficiari devono, infine, impegnarsi a reperire le maggiori risorse finanziarie che si rendessero necessarie nel caso di eventuale riduzione del contributo P.O.R. risultante dall'applicazione della disposizione di cui all'art. 55, par. 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in tema di "entrate nette".

7.1 Adempimenti successivi all'approvazione della graduatoria dei PIUSS

L'istruttoria di ammissibilità delle operazioni afferenti alla presente Linea di intervento avviene, sulla base dei criteri di selezione richiamati al successivo punto 8, secondo le procedure previste dall'art. 10 del "Disciplinare" e dall'art. 5 dell'Avviso e si conclude con l'approvazione della graduatoria dei PIUSS valutati ammissibili (comprendente l'assegnazione delle risorse suddivise per singola operazione) da parte del Responsabile del procedimento PIUSS di cui all'art. 5 del "Disciplinare".

Alla suddetta graduatoria sarà allegato un elenco degli adempimenti a carico dei titolari delle singole operazioni, secondo quanto previsto dal "Disciplinare", dal POR CReO/FESR 2007-2013, dal relativo DAR, dalla disciplina dei Fondi strutturali, nonché dagli interventi e/o attività – se previsti – che garantiscono l'efficacia e la qualità dell'attuazione del PIUSS, di cui all'art.8, comma 6, lett. d) del "Disciplinare".

Entro i successivi centoventi giorni dalla data di approvazione della graduatoria dei PIUSS, i soggetti titolari di operazioni ammissibili afferenti alla presente Linea di intervento devono presentare la domanda definitiva al Responsabile della Linea 5.1A, secondo le disposizioni di cui al successivo punto 7.1.a.

All'atto della presentazione della domanda definitiva i progetti devono trovarsi almeno a livello di progetto definitivo, ai sensi dell'art. 93, comma 4) del Decreto Legislativo n. 163/2006, e risultare approvati dall'organo competente del Soggetto proponente; le operazioni, inoltre, devono essere realizzate mediante strumenti urbanistici attuativi regolarmente approvati e divenuti efficaci, come risultante da idoneo certificato di destinazione urbanistica.

7.1.a Modalità di presentazione della scheda progettuale definitiva e tempi di attuazione dell'operazione agevolata

La domanda definitiva relativa a ciascuna operazione ammessa a finanziamento e ricadente nella presente linea di intervento è presentata mediante la compilazione di una **scheda progettuale definitiva**, da redigersi *on line* sul sito Internet www.regione.toscana.it/creo nell'apposita sezione dedicata ai PIUSS, la quale dovrà essere chiusa telematicamente entro e non oltre **centoventi giorni dalla data di approvazione della graduatoria dei PIUSS**.

Al fine di accedere alla compilazione della suddetta scheda progettuale, il soggetto proponente dovrà richiedere al Comune Coordinatore del PIUSS di appartenenza il rilascio di *User-id* e *Password* per la connessione al sistema informativo.

Accedendo alla piattaforma *on line* con i suddetti *User-id* e *Password*, risulterà precompilata la scheda progettuale preliminare già inoltrata in precedenza, la quale costituisce termine di riferimento per la domanda definitiva; al riguardo si precisa, in particolare, che costituisce elemento non modificabile – se non in diminuzione – l'importo del contributo assegnato all'operazione già oggetto di valutazione di ammissibilità nell'ambito delle procedure previste dall'art. 10 del "Disciplinare" e dall'art. 5 dell'Avviso.

Pertanto, in sede di presentazione della domanda definitiva, il soggetto titolare della singola operazione ammessa a finanziamento sulla base della scheda progettuale preliminare potrà modificare sia l'entità delle specifiche voci di spesa contenute nel piano di investimento di dettaglio di cui al punto *H.1.a* della scheda progettuale preliminare, sia l'articolazione qualitativa delle singole voci di spesa, fermo restando che le eventuali modifiche rispetto alla scheda progettuale preliminare saranno oggetto di valutazione da parte del Responsabile di Gestione, al fine di stabilirne la coerenza e congruenza con le caratteristiche, gli obiettivi e le finalità del progetto preliminare già oggetto di positiva valutazione istruttoria, nonché con le disposizioni di attuazione dei PIUSS e della presente Linea di intervento.

In seguito alla revisione del piano di investimento di dettaglio, il soggetto titolare della singola operazione dovrà aggiornare opportunamente anche le informazioni necessarie al calcolo delle eventuali "entrate nette" connesse con la realizzazione dell'intervento; ciò con riferimento sia all'eventuale diversa articolazione qualitativo-temporale e quantificazione delle "entrate", che all'eventuale diversa articolazione qualitativo-temporale e quantificazione delle "uscite", entrambe derivanti dalla possibile diversa articolazione interna dei costi di investimento e dalla loro possibile diversa ripartizione nel tempo rispetto a quanto già ipotizzato nella scheda progettuale preliminare.

La domanda definitiva, chiusa telematicamente e completa di tutte le dichiarazioni e i documenti obbligatori descritti ai successivi punti 7.1.b e 7.1.c, dovrà essere **stampata, timbrata e sottoscritta in ogni pagina** dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma autenticata ai sensi di legge ed inserita in un plico recante la seguente dicitura:

Regione Toscana
Reg. (CE) n. 1083/2006 POR CReO/FESR 2007-2013
PIUSS del Comune di
Linea di intervento 5.1a
SCHEMA PROGETTUALE DEFINITIVA
relativa all'operazione

Il plico suddetto dovrà, quindi, essere trasmesso per il tramite del Comune coordinatore del PIUSS di pertinenza al Responsabile della Linea 5.1 A, entro e non oltre **centoventi giorni dalla data di approvazione della graduatoria dei PIUSS**.

Entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda definitiva, il Responsabile della Linea di intervento 5.1a provvede all'istruttoria del progetto definitivo ed alla **verifica di corrispondenza con il progetto preliminare presentato**, nonché all'adozione di uno specifico provvedimento di approvazione.

La realizzazione delle opere previste nel progetto definitivo approvato dovrà essere avviata, di norma, **entro centottanta giorni dalla data di approvazione della domanda definitiva da parte del Responsabile della Linea di intervento 5.1a**. A tal fine farà fede la data di aggiudicazione dell'appalto di lavori.

Entro i successivi trenta giorni una copia del verbale di aggiudicazione dovrà essere trasmessa al Responsabile di Gestione, ai fini di una eventuale rideterminazione del contributo spettante.

Nel caso di operazioni per le quali è prevista nel progetto PIUSS una consequenzialità operativa e funzionale tale da motivare, sul piano tecnico, una realizzazione non contestuale, il Responsabile della Linea di intervento 5.1a potrà fissare termini diversi da quelli sopra stabiliti per il livello progettuale definitivo e per l'avvio a realizzazione; analoga deroga può

essere riconosciuta per operazioni ad alta complessità progettuale e/o attuativa (articolo 11, commi 8 e 9 del “Disciplinare”).

Le suddette deroghe dovranno essere coerenti temporalmente con le norme di esecuzione finanziaria di cui all'art. 93, del Reg. (CE) n. 1083/2006 (disimpegno automatico) e potranno riguardare operazioni per un valore, di norma, non superiore al 30% del costo totale ammesso a finanziamento del PIUSS nel suo complesso.

I **lavori** dovranno essere **ultimati**, come risultante da apposito certificato di fine lavori a firma del direttore dei lavori, **entro il 31/12/2014**.

Tutta la **documentazione finale di spesa**, dovrà essere presentata alla Regione Toscana **entro il 30/10/2015**.

La documentazione finale di spesa è costituita da:

- a) documentazione tecnica, amministrativa e fiscale, secondo la normativa vigente, debitamente quietanzata; sugli originali della documentazione fiscale attestante il sostenimento dei costi di investimento (fatture o documentazione probatoria equivalente) dovrà essere apposto in modo indelebile, a cura del soggetto beneficiario, un timbro di imputazione della spesa recante la dicitura già indicata al precedente punto 4;
- b) collaudo tecnico e amministrativo (se dovuto), approvato dall'Ente competente secondo la normativa vigente.

7.1.b Scheda progettuale definitiva e relative dichiarazioni

Alla scheda progettuale definitiva sono allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio:

- a) dichiarazione relativa agli impegni assunti dal soggetto beneficiario (MODULO 1);
- b) dichiarazione per l'eventuale ammissione a contributo dell'IVA (totale, ovvero in misura parziale per effetto dell'applicazione del pro-rata) (MODULO 2);
- c) nel caso in cui il soggetto proponente sia un Ente pubblico, dichiarazione relativa all'inserimento dell'intervento nel Piano annuale delle opere pubbliche del Soggetto proponente ed all'avvenuta formalizzazione del relativo impegno finanziario nel bilancio del Soggetto proponente per la quota di cofinanziamento di competenza (MODULO 4 bis);
- d) dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (MODULO 5)
- e) dichiarazione relativa al calcolo delle entrate nette generate dall'intervento (ex art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006) (MODULO 10);
- f) nel caso in cui il piano di investimento dell'operazione comprenda anche spese per opere di urbanizzazione, dichiarazione relativa al rispetto dell'art. 4, comma 8 del “Disciplinare” (MODULO 15).

Tutte le dichiarazioni suddette dovranno essere sottoscritte a norma di legge dal Soggetto proponente.

Nel caso di consorzi misti pubblico/privati a maggioranza pubblica, il soggetto pubblico proponente dovrà sottoscrivere ed allegare alla domanda di agevolazione una apposita dichiarazione relativa ai soggetti componenti il consorzio (MODULO 7),

indicandone la Denominazione, la Sede legale, la CCIAA di riferimento ed il numero di iscrizione al relativo Registro delle imprese. Lo stesso provvederà, contestualmente, ad acquisire presso ciascun soggetto privato partecipante al consorzio le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di PMI da parte delle imprese aderenti al Consorzio, secondo l'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE (MODULO 8).

La suddetta documentazione, acquisita presso i partecipanti al Consorzio, dovrà essere conservata dal soggetto pubblico beneficiario e trasmessa alla Regione Toscana dietro specifica richiesta.

7.1.c Documentazione obbligatoria da allegare alla scheda progettuale definitiva

Alla scheda progettuale definitiva dovrà essere allegata, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'approvazione del progetto definitivo;
- b) certificato di destinazione urbanistica;
- c) dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici, storici e con gli strumenti urbanistici vigenti (MODULO 9);
- d) elaborati costituenti il "progetto definitivo" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006, da fornire sia in formato cartaceo che su supporto digitale;
- e) idonea documentazione (computi metrici, capitolato, preventivi, riferimenti a prezziari ufficiali, ecc.) dalla quale desumere le modalità di quantificazione dei costi di investimento;
- f) idonea documentazione relativa alle modalità di copertura finanziaria dei costi di investimento.

Le schede progettuali presentate oltre il termine indicato al precedente punto 7.1.a o non corredate della documentazione obbligatoria richiesta saranno giudicate automaticamente **"non accoglibili"** e pertanto non saranno ammesse alla procedura di valutazione di cui al successivo punto 8.

7.2 Varianti in corso d'opera

Laddove la domanda definitiva sia accolta e l'operazione giudicata ammissibile alle agevolazioni, le modalità di ammissione di eventuali varianti al progetto definitivo saranno disciplinate secondo le disposizioni seguenti.

Nel caso di eventuali varianti sostanziali del progetto o di variazioni nelle modalità di esecuzione degli investimenti ammessi, il soggetto beneficiario dovrà richiedere una specifica autorizzazione al Responsabile di Gestione volta al mantenimento dell'agevolazione concessa.

La variante in corso d'opera è ammissibile nei limiti di cui all'art. 132 del D. Lgs n. 163/2006 (ex artt. 19 comma *1 ter* e 25 della Legge n. 109/1994 e s.m.i.).

Qualora la perizia di variante comporti la necessità di una spesa che trovi copertura nell'eventuale ribasso d'asta conseguito in fase di aggiudicazione dell'appalto, l'utilizzo dello stesso potrà essere effettuato dal Soggetto proponente fino ad un importo massimo del **cinque per cento** dei lavori a base d'asta ammessi.

La copertura finanziaria dell'eventuale eccedenza rispetto a tale limite rimarrà a totale carico della stazione appaltante.

Ai fini dell'effettivo utilizzo del ribasso d'asta, il soggetto proponente dovrà formulare una specifica **richiesta** al Responsabile di Gestione, evidenziando che l'impiego del ribasso è funzionale alla esclusiva copertura della variante in corso d'opera.

Ai fini dell'autorizzazione, dovrà essere inoltrata al Responsabile di Gestione la documentazione comprovante l'avvenuta approvazione in linea tecnica della perizia di variante da parte del Soggetto proponente, corredata di un raffronto tra i quadri economici di progetto nelle sue varie fasi (definitivo, esecutivo, di aggiudicazione, di variante). Il Responsabile di Gestione si esprime sulla richiesta, confermando la coerenza e congruenza dell'intervento – come modificato per effetto della perizia di variante – con le caratteristiche, gli obiettivi e le finalità del progetto definitivo già oggetto di positiva valutazione istruttoria, nonché con le disposizioni di attuazione dei PIUSS e della presente Linea di intervento.

Le perizie di variante in corso d'opera in diminuzione e comparative sono approvate dal Soggetto proponente e trasmesse al Responsabile di Gestione, al fine di confermare la coerenza e congruenza dell'intervento – come modificato per effetto della perizia di variante – con le caratteristiche, gli obiettivi e le finalità del progetto definitivo già oggetto di positiva valutazione istruttoria, nonché con le disposizioni di attuazione dei PIUSS e della presente Linea di intervento. Nell'ambito della valutazione suddetta il Responsabile di Gestione determina anche l'eventuale riduzione del contributo assegnato.

8 - Modalità di valutazione delle schede progettuali

Le valutazioni istruttorie delle operazioni afferenti alla presente Linea di intervento e le relative assegnazioni di contributo saranno effettuate nei tempi e con le modalità richiamate al precedente punto 7.1. Eventuali disponibilità finanziarie sopravvenute in fase di progettazione, valutazione o attuazione del PIUSS saranno utilizzate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 8, 9 e 10 dell'“Avviso”.

8.1 – Modalità di valutazione delle schede progettuali preliminari

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del “Disciplinare”, l'istruttoria delle singole schede progettuali preliminari sarà coordinata dal Responsabile del procedimento PIUSS e sarà effettuata secondo le fasi ed i criteri di seguito evidenziati.

L'attribuzione dei punteggi e delle priorità avverrà sulla base della presentazione della specifica dichiarazione di cui all'allegato MODULO 3.

In nessun caso, a seguito della valutazione istruttoria, potrà essere attribuito al progetto proposto un punteggio superiore a quello richiesto dal soggetto proponente nella specifica dichiarazione da allegare alla scheda progettuale preliminare (MODULO 3).

8.1.a - Fase 1: verifica dei requisiti di ammissibilità

A. - Soggetti beneficiari

I progetti saranno ammissibili se presentati da:

- comuni, province, enti pubblici (ivi compresi gli enti riqualificati in senso pubblicistico dalla giurisprudenza ed enti equiparati alla P.A. sul piano funzionale);
- università e istituti di ricerca pubblici singoli e associati, anche in forma consortile;
- società miste pubblico/private a maggioranza pubblica nei casi consentiti dalla normativa vigente;
- fondazioni a totale composizione pubblica.

B. - Localizzazione

I progetti saranno ammissibili se localizzati in territori dei comuni eligibili alla procedura PIUSS, di cui all'elenco allegato alla Deliberazione della Giunta R.T. n. 239 del 31/03/08 (BURT n. 15 del 09/04/2008).

C. Livello Progettuale

Saranno ammissibili i progetti approvati con un livello di progettazione "preliminare" secondo quanto stabilito dall'art. 93 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006.

D. - Coerenza Programmatica

I progetti saranno ammissibili se risulteranno coerenti con il contesto della pianificazione/programmazione pertinente con riferimento ai campi territoriale ed ambientale.

E. - Progetti inseriti nei PASL

I progetti saranno ammissibili se inseriti nei PASL di cui alla Delibera G.R. n.149 del 26/02/2007.

F. - Disponibilità di piani esecutivi di gestione

Le proposte progettuali saranno ammissibili se accompagnate da uno studio di fattibilità economico-finanziaria del progetto, con particolare riferimento alla fase gestionale nel caso di realizzazione di strutture per l'erogazione di servizi (centri servizio, centri di competenza, incubatori di impresa, acceleratori di impresa, laboratori di ricerca). Laddove il Responsabile di Gestione valuti lo studio di fattibilità "non idoneo", potrà richiedere al soggetto proponente le opportune integrazioni con le modalità previste al successivo punto 11.

8.1.b - Fase 2: verifica dei requisiti di selezione

A. - Sostenibilità Ambientale

Nel caso di interventi di recupero e/o riqualificazione di aree ed immobili dismessi, ovvero di interventi di ampliamento di immobili esistenti saranno applicati i criteri di selezione evidenziati nella tabella seguente.

Interventi di recupero e/o riqualificazione di aree ed immobili dismessi e/o di ampliamento di immobili esistenti	punti 3
Interventi di recupero e/o riqualificazione di aree ed immobili dismessi e/o di ampliamento di immobili esistenti che adottano criteri di edilizia sostenibile (bioedilizia e bioarchitettura con uso di fonti energetiche rinnovabili, materiali naturali, accorgimenti per il benessere visivo ed uditivo)	punti 2
Interventi di recupero e/o riqualificazione di aree ed immobili dismessi e/o di ampliamento di immobili esistenti che valorizzano anche beni di interesse storico-artistico, archeologico e paesaggistico	punti 1

Il punteggio risulterà dalla sommatoria dei singoli punti ottenuti nelle singole tipologie sopra indicate.

B. - Dimensione finanziaria degli interventi

Sono previste quattro diverse fasce finanziarie, con attribuzione di un punteggio di priorità alla soglia dimensionale maggiore, espressa in termini di costo totale ammissibile del progetto.

Oltre €2.000.000,00	punti 3
Da €1.000.000,01 a €2.000.000,00	punti 2
Da €500.000,00 a €1.000.000,00	punti 1
Inferiore a €500.000,00	punti 0

(punteggio a)

A tal fine, è da intendersi come costo totale ammissibile del progetto quello determinato ai sensi del punto 3 delle presenti istruzioni, al netto delle "somme a disposizione" e tenendo conto delle eventuali spese ammissibili solo in quota parte, come risulta dalla colonna "D" ("importo ammissibile alle agevolazioni PIUSS") del piano d'investimento del progetto stesso, di cui al punto H.1.a della scheda progettuale preliminare.

Sono, inoltre, previste tre fasce percentuali, evidenziate nella tabella seguente, relative al "rapporto tasso di cofinanziamento del contributo e tasso di cofinanziamento del soggetto beneficiario", con attribuzione di un punteggio di priorità alla soglia corrispondente alla minore richiesta di contributo PIUSS per la copertura finanziaria dell'intervento.

Aliquota contributo richiesto tra 0% e 40%	4 punti	
Aliquota contributo richiesto tra 40,01 % e 50%	3 punti	(punteggio b)
Aliquota contributo richiesto oltre 50%	1 punto	

L'aliquota utilizzata ai fini di attribuzione del suddetto punteggio è quella risultante dal calcolo seguente, effettuato con riferimento alle grandezze presenti nella tabella H.2.a della scheda progettuale preliminare:

$$\frac{\text{totale colonna [P]} - \text{Contributo pubblico richiesto al PIUSS}}{\text{totale colonna [A]} - \text{Investimento Ammissibile}}$$

Il punteggio effettivamente attribuito al criterio di valutazione B - Dimensione finanziaria degli interventi risulterà dalla media aritmetica dei due punteggi sopra evidenziati:

$$(\text{punteggio a} + \text{punteggio b})/2$$

C. - Ottimizzazione di iniziative progettuali preesistenti

Progetti che prevedono il completamento di interventi che ottimizzino la funzionalità e l'efficacia di iniziative progettuali preesistenti 1 punto

8.1.c - Fase 3: verifica dei requisiti di priorità

Al punteggio raggiunto con i requisiti di selezione potrà aggiungersi il punteggio relativo al seguente requisito:

A. - Pari Opportunità

Interventi che favoriscono l'occupazione femminile e promuovono l'accesso a servizi direttamente e indirettamente finalizzati al miglioramento della condizione femminile e alle pari opportunità 1 punto

8.2 – Modalità di valutazione delle schede progettuali definitive

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del "Disciplinare", l'istruttoria delle singole schede progettuali definitive sarà effettuata dal Responsabile di Linea di Intervento, il quale procederà secondo le disposizioni evidenziate al precedente punto 8.1, con la sola eccezione della verifica relativa al criterio C. - *Livello progettuale*, che dovrà, invece, accertare la presenza di progetti approvati con un livello di progettazione "definitivo" secondo quanto stabilito dall'art. 93 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006.

L'istruttoria dovrà, inoltre, accertare la sostanziale corrispondenza, coerenza e congruenza del progetto definitivo con le caratteristiche, gli obiettivi e le finalità del progetto preliminare già presentato ed oggetto della valutazione istruttoria di cui al precedente punto 8.1.

Al riguardo, si precisa quanto segue:

- l'entità delle specifiche voci di spesa e la relativa articolazione qualitativa – così come risultanti a seguito della valutazione istruttoria del piano di investimento di dettaglio di cui al punto *H.1.a* della scheda progettuale preliminare – possono essere modificate, in sede di presentazione della domanda definitiva di cui all'art 11 comma 4 del "Disciplinare", purché nel rispetto dei vincoli e massimali previsti dal D.A.R. del POR CReO/FESR 2007-2013 e dal "Disciplinare" per alcune specifiche tipologie di spesa e ferma restando, in ogni caso, la valutazione delle eventuali modifiche da parte del Responsabile di Gestione, al fine di stabilirne la coerenza e congruenza con le caratteristiche, gli obiettivi e le finalità del progetto preliminare già oggetto di positiva valutazione istruttoria;
- l'eventuale revisione del piano di investimento di dettaglio – con conseguente possibile diversa articolazione interna e ripartizione nel tempo dei costi di investimento, rispetto a quanto già ipotizzato nella scheda progettuale preliminare – può riflettersi sul calcolo delle "entrate nette", andando ad incidere sia sulla articolazione qualitativo-temporale ed entità delle specifiche voci di "entrata", che sulla articolazione delle "uscite"; le suddette informazioni, come opportunamente aggiornate dal soggetto titolare della singola operazione, saranno oggetto di valutazione da parte del Responsabile di Gestione in sede di esame istruttorio della scheda progettuale definitiva, al fine di verificare il rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 55, par. 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006 nella determinazione del contributo spettante.

Si sottolinea come, in ogni caso, in sede di valutazione istruttoria della scheda progettuale definitiva, non potrà essere modificata, se non al ribasso, l'entità del contributo originariamente assegnato a ciascun intervento dal Responsabile del procedimento PIUSS nell'ambito della procedura di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 10, comma 13 del "Disciplinare".

9 - Revoca e rinuncia al contributo

Laddove la domanda definitiva sia accolta e l'operazione giudicata ammissibile alle agevolazioni, la Regione Toscana potrà provvedere alla revoca dell'intero contributo concesso nei seguenti casi:

- a) in caso di rinuncia del beneficiario successivamente all'ammissione del progetto al finanziamento, da comunicare immediatamente alla Regione Toscana. Nel caso in cui il rinunciatario abbia già ricevuto l'erogazione del contributo, o di parte di esso,

l'importo da restituire potrà essere eventualmente gravato degli interessi legali determinati ai sensi di Legge;

- b) in caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti;
- c) nei casi in cui, dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti, emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti (ivi compreso il termine per la presentazione della documentazione finale di spesa), rispetto a quanto dichiarato nell'allegato modulo 1), e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
- d) in caso di mancata presentazione delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1083/2006 e da eventuali disposizioni regionali;
- e) nel caso in cui i beni realizzati con l'operazione agevolata siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione del contributo, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, violando quanto stabilito dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dall'art. 9, comma 3, D. Lgs. n. 123/1998;
- f) in caso di interventi realizzati per un importo inferiore al 50% del totale dei lavori ammessi alle agevolazioni. In caso di interventi non ultimati entro il termine di cui al precedente punto 7, ma risultanti funzionali alle finalità del progetto, la Regione Toscana potrà erogare un *contributo ridotto* proporzionalmente sulla scorta delle risultanze di un'istruttoria predisposta dal Responsabile di Gestione.

9.1 - Procedimento di revoca

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento del contributo già eventualmente erogato.

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Regione Toscana – in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 – comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Qualora necessario, la Regione Toscana può richiedere ulteriore documentazione.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione, del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati. Qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e l'eventuale

recupero. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti e degli eventuali interessi determinati ai sensi di Legge.

10 - Recupero del contributo

Laddove la domanda definitiva sia accolta e l'operazione giudicata ammissibile alle agevolazioni, la Regione Toscana potrà dare luogo al recupero di somme indebitamente percepite, eventualmente maggiorate degli interessi determinati ai sensi di legge, nei seguenti casi:

- a) nel caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità della documentazione prodotta e/o la mancanza di requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
- b) nei casi di revoca del contributo, conseguente a rinuncia dell'assegnatario o formulata dalla Regione Toscana per inadempienza agli obblighi da parte del beneficiario, a fronte di erogazioni già avvenute.

In tali casi la Regione Toscana potrà disporre l'ulteriore assegnazione del contributo sulla base degli indirizzi che saranno adottati dalla Giunta Regionale, sentito il CTP.

10.1 Procedimento di recupero

La Regione Toscana, ai sensi del Regolamento di attuazione della LR 36/2001, con provvedimento motivato attiva il procedimento di revoca dei contributi, a seguito del quale gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana, tramite gli uffici preposti, provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, eventualmente maggiorati degli interessi determinati ai sensi di legge.

11 - Informazioni sull'avvio del procedimento (L. 241/1990)

L'avvio del procedimento decorre dal giorno successivo al termine di presentazione delle proposte di PIUSS di cui all'Avviso.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 6 dell'Avviso, la durata in giorni della fase di valutazione per l'istruttoria finalizzata alla predisposizione della graduatoria dei PIUSS viene definita dal Comitato tecnico, sulla base di criteri di speditezza ed efficienza, nella prima riunione successiva alla presentazione dei Piani.

La graduatoria finale definitiva è approvata dall'Autorità di gestione, previa comunicazione al CTP.

Ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera b) e dell'art. 8 della legge n. 241/1990, nel caso di carenze documentali riscontrate in fase di istruttoria delle domande, il Responsabile di Gestione potrà richiedere per iscritto, interrompendo i termini stabiliti, le opportune integrazioni ai soggetti proponenti, i quali avranno 20 giorni di tempo per la presentazione di quanto richiesto, **pena la decadenza dell'istanza**.

Per ogni ulteriore fase gestionale la durata è di 60 giorni per l'istruttoria e le relative determinazioni da parte del Responsabile di Gestione e Pagamenti.

Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento per l'ammissibilità dei progetti al finanziamento è l'Autorità di Gestione del POR, Via di Novoli, 26 - Firenze - Palazzo B.

Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i ed agli artt. 45 e ss. della L.R. n. 9/1995 e s.m.i viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti della Regione Toscana, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.

Informazioni sulla modalità di compilazione della scheda progettuale preliminare possono essere reperite su specifica richiesta, ai seguenti indirizzi e-mail:

- supportopiuss@regione.toscana.it, per le eventuali problematiche di natura informatica incontrate nell'uso della modulistica on-line;
- assistenziapiuss@regione.toscana.it, per le eventuali altre problematiche.

12 - Trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)

I dati dei quali la Regione Toscana e il Soggetto Responsabile di Gestione entreranno in possesso a seguito della presente procedura saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il finanziamento.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti saranno trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dalla presente procedura e dall'eventuale successiva stipula e gestione del contratto; tali dati potranno, inoltre, essere comunicati ad ogni soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i;
- la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del finanziamento;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione (secondo le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente) e sul sito internet dell'Amministrazione competente, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
- **il titolare del trattamento è l'Autorità di Gestione del POR, Via di Novoli, 26 - Firenze - Palazzo B, e-mail Autoritagestioneceo@regione.toscana.it; in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003.**

13 - Norme Applicabili

- Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 n. 1080 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) del Consiglio dell'11 luglio 2006 n. 1083 (art. 37 paragrafo 4), recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

- Decisione della Commissione dell'1 agosto 2007 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Toscana in Italia;
- Quadro Strategico Nazionale per la Politica regionale di sviluppo 2007-2013 del 13 giugno 2007;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163/2006 (parte II, titolo III, capo IV) recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Legge regionale Toscana 20 marzo 2000, n. 35, recante "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive" e relativo PRSE 2007-2010 (deliberazione n. 66 C.R. del 10/07/2007);
- Legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 recante "Norme per il governo del territorio";
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 698 del 08/10/2007 che, recependo la decisione della Commissione Europea n. C(2007) 3785 dell'1 agosto 2007, adotta il programma operativo regionale "Competitività regionale e occupazione" FESR 2007-2013;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 708 del 15 settembre 2008 che approva il DAR - Documento di Attuazione Regionale - del POR CReO/FESR 2007-2013 – versione n. 4, e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 986 del 17 dicembre 2007 che fornisce orientamenti per l'attuazione dell'Asse V "Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile";
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 205 del 17 marzo 2008 che approva il Disciplinare di attuazione dei PIUSS – POR CReO/FESR 2007-2013-AsseV;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 239 del 31 marzo 2008 che approva l'elenco definitivo dei Comuni eligibili alla procedura PIUSS e prende atto delle priorità e criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta del 26/03/2008;
- Decreto Direzione Generale Sviluppo Economico n. 2326 del 26 maggio 2008 che approva l'Avviso per la manifestazione di interesse al cofinanziamento di PIUSS dell'Asse V del POR CReO/FESR 2007-2013;
- Decreto Direzione Generale Sviluppo Economico n. 3997 del 08 settembre 2008 che proroga i termini per la messa a disposizione della modulistica di cui all'art. 4, comma 4 dell'Avviso per la manifestazione di interesse al cofinanziamento di PIUSS dell'Asse V del POR CReO/FESR 2007-2013;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 149 del 26 febbraio 2007, relativa alla approvazione dei Patti per lo sviluppo locale (Pasl) ai fini della sottoscrizione con le amministrazioni interessate;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 814 del 20 novembre 2007, relativa alle Linee d'indirizzo per l'aggiornamento e l'attuazione dei Patti per lo sviluppo locale (Pasl);
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 409 del 3 giugno 2008, relativa al primo aggiornamento dei Patti per lo sviluppo locale (Pasl) ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 814/2007 e ad integrazioni delle linee di indirizzo per la seconda finestra di aggiornamento con scadenza 31/07/08;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 570 del 28 luglio 2008, relativa alla proroga della seconda finestra di aggiornamento dei Patti per lo sviluppo locale

(PASL) dal 31 luglio al 30 settembre 2008 per l'inserimento nei PASL dei progetti PIUSS di cui all'Asse V del POR CRoO/FESR 2007-2013.

- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 770 del 6 ottobre 2008, relativa agli orientamenti per il finanziamento dei Progetti generatori di entrate (PGE) in applicazione dell'articolo 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006.

14 - Rispetto della normativa comunitaria

Eventuali prescrizioni della Commissione Europea, che vadano a modificare le previsioni contenute nelle presenti istruzioni entro il termine per l'invio delle proposte di PIUSS di cui all'art. 4 dell'Avviso, saranno recepite dalla Giunta Regionale attraverso apposito atto di modifica da pubblicarsi sul BURT ed avranno efficacia retroattiva sin dal momento della pubblicazione dell'Avviso stesso.

15 - Monitoraggio

È fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dalla Regione Toscana. Al beneficiario finale è, altresì, richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati ed informazioni, qualora il Responsabile di gestione e/o i suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

16 - Ispezioni e controlli

Laddove la domanda definitiva sia accolta e l'operazione giudicata ammissibile alle agevolazioni, la Regione Toscana si riserva di effettuare ispezioni documentali presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle presenti istruzioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari stessi. Tali dichiarazioni saranno sottoposte a controlli e verifiche da parte dell'Amministrazione competente a ricevere le istanze secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000, come recepite dalla Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 1058/2001 (BURT n. 43 del 24/10/2001 - Supplemento n. 179).

È disposta la revoca del contributo qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR n. 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

17 - Informazione e pubblicità

I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1083/2006 relativamente agli obblighi di informazione e pubblicità.